

## **ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA**

L'Università degli Studi di Catania, per il tramite del Dipartimento di Scienze Umanistiche, con sede in Catania, Piazza Università n. 2, rappresentata dal Rettore, Prof. Francesco Priolo, di seguito denominata "Università"

### **E**

La Fondazione "Giuseppe e Maria Giarrizzo", con sede in Catania, Piazza Dante n. 32 (stanza 215, piano 2°), rappresentata dal suo Presidente, Prof. Francesco Priolo, di seguito denominata "Fondazione",

CONVENGONO QUANTO SEGUE

### **Art. 1 Oggetto e finalità**

L'Università, tramite il Dipartimento di Scienze Umanistiche, e la Fondazione intendono attivare una collaborazione finalizzata alla conservazione, fruizione e valorizzazione del patrimonio, librario e documentale della Fondazione, presente e futuro, nonché alle seguenti finalità:

- A. promuovere la ricerca sulla storia delle società, delle città e delle scuole nel territorio catanese, siciliano, italiano ed europeo;
- B. attivarsi nella ricerca culturale al fine di incrementare la documentazione e lo scambio tra studenti, studiosi e docenti degli Atenei italiani e stranieri, e tra soggetti non legati agli Atenei;
- C. realizzare attività editoriali, a tal fine diffondendo, producendo e distribuendo materiale cartaceo ed informatico, studi, ricerche, riviste, libri, saggi, sussidi didattici, pubblicazioni periodiche e non, anche tramite l'utilizzo di materiali multimediali (CD-ROM, DVD, etc.);
- D. presentare agli enti preposti progetti di integrazione, sviluppo e valorizzazione del patrimonio culturale locale intrattenendo a tal fine rapporti collaborativi e/o di scambi con associazioni e/o altri enti preposti;
- E. promuovere, organizzare e/o gestire convegni, rassegne culturali, incontri, seminari, laboratori anche con la proiezione di mezzi audiovisivi e musicali;
- F. promuovere, organizzare, realizzare e/o gestire incontri e progetti con scuole, università, delegazioni straniere, enti pubblici e/o privati.

### **Art. 2 Modalità di attuazione dell'attività**

La collaborazione potrà avvenire mediante realizzazione di:

- progetti finalizzati all'incremento, conservazione e documentale della "Fondazione";
- diffusione del patrimonio librario;
- corsi di formazione didattica (stage, tirocini), master, dottorati di ricerca;
- borse di studio ed assegni di ricerca su temi specifici;
- contratti per attività di ricerca e consulenze su temi specifici;

- iniziative culturali (incontri, seminari, rassegne audiovisive e musicali, etc.) da riconoscere, secondo le modalità a tal fine previste dal Dipartimento, come attività formative "volte ad acquisire ulteriori conoscenze e abilità utili per l'inserimento nel mondo del lavoro, nonché attività formative volte ad agevolare le scelte professionali" (come da ordinamento), rivolte agli studenti del Dipartimento di Scienze Umanistiche e relativa consegna di attestati di idoneità ai fini dell'attribuzione dei crediti;
- progetti grafici ed informatici per la comunicazione di eventi culturali organizzati dalla Fondazione e/o dal DISUM.

Le suddette attività verranno definite tramite successivi appositi accordi, da concordare tra le parti.

### **Art. 3 Impegni dell'Università**

L'Università, tramite il DISUM, si impegna a:

- ospitare e custodire il patrimonio librario e documentale della Fondazione riservando, ambienti idonei per la conservazione e la fruizione dello stesso, da individuare previo accordo tra le parti;
- collaborare con i membri del Consiglio di Amministrazione (CdA), il Comitato Scientifico della Fondazione, e il personale eventualmente autorizzato dalla Fondazione, per massimizzare le attività di conservazione e fruizione del patrimonio librario e documentale della Fondazione stessa.

### **Art.4 Impegni della Fondazione**

La Fondazione si impegna a :

- a) mettere a disposizione dei docenti, degli studenti e degli studiosi del Dipartimento, il patrimonio librario e i materiali documentari della fondazione;
- b) rendere disponibile al personale della fondazione stessa con funzioni di segreteria, catalogazione, inventario, collocazione, gestione del patrimonio librai e documentale esistente e futuro;
- c) svolgere le proprie attività in sinergia con il Dipartimento, osservando le previste disposizioni regolamentari.

### **Art. 5 Commissione Tecnica Operativa**

Viene costituita una Commissione Tecnica operativa (di seguito denominata Commissione) composta da 4 membri, due dei quali designati dal Presidente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione, di cui uno con funzione di Presidente, e gli altri due designati dal Direttore del DISUM.

Le parti provvederanno alla designazione dei membri comunicandone per iscritto i nominativi all'altra parte entro 30 giorni dalla data di stipula del presente accordo.

La sostituzione di componenti la presente Commissione potrà avvenire per iniziativa delle parti e va tempestivamente comunicata al Presidente della Commissione ed agli organi designanti.





## **Art. 6 Compiti della Commissione Tecnica Operativa**

Sono compiti della Commissione:

- a) predisporre proposte da sottoporre all'approvazione dei Rappresentanti legali degli Entisottoscrittori della presente convenzione.
- b) individuare e proporre alle parti, i soggetti potenzialmente interessati alle attività cui affidare specifici compiti, concordarne i tempi di realizzazione, seguirne l'avanzamento, richiedere relazioni intermedie e finali;
- c) redigere una relazione finale a conclusione di ciascuna attività, da inviare ai Rappresentanti legali degli Enti (Università e Fondazione), nonché al Presidente del Comitato Scientifico della Fondazione ed al Direttore del DISUM;
- d) esprimere pareri su argomenti e sulle iniziative da intraprendere, ove richiesto.

Le proposte redatte dalla Commissione dovranno indicare:

- gli obiettivi da conseguire e le specifiche attività da espletare;
- la durata e il luogo;
- il responsabile scientifico degli obiettivi da perseguire
- i costi presunti.

Le attività della Commissione verranno svolte a titolo gratuito.

## **Art. 7 Durata**

Il presente accordo di collaborazione entrerà in vigore dalla data della stipula e avrà la durata di tre anni.

La collaborazione è rinnovabile mediante richiesta, a mezzo raccomandata o PEC, da inviare tre mesi prima della scadenza all'altra parte. Le parti si danno reciprocamente atto che, nel periodo di vigenza dell'accordo, entrambe avranno la facoltà di recedere dal presente accordo di collaborazione in qualsiasi momento, con comunicazione scritta da inviarsi all'altra parte, a mezzo raccomandata AR. o PEC, con preavviso di almeno sei mesi.

Qualsiasi modifica al presente accordo dovrà essere concordata per iscritto ed entrerà in vigore solo dopo la relativa sottoscrizione ad opera di entrambe le parti.

## **Art. 8 Riservatezza**

Le parti reciprocamente si impegnano alla più rigorosa riservatezza circa tutte le informazioni, dati e documenti di cui dovessero venire a conoscenza e/o in possesso in relazione allo sviluppo delle attività di cui al presente accordo. Pertanto, le parti si impegnano a diffidare il proprio personale, e tutti coloro che comunque collaborino all'esecuzione delle prestazioni di cui al presente accordo, alla più rigorosa osservanza della riservatezza.

## **Art. 9 Trattamento dei dati personali**

Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate e, se necessario, di acconsentire, a che i "dati

personali” forniti, anche verbalmente, nel corso dell’esecuzione del presente accordo, siano trattati esclusivamente per la finalità dell’accordo stesso e con modalità automatizzate e non automatizzate, salvo diversamente stabilito nelle relative proposte.

Titolari del trattamento sono le parti come sopra individuate, denominate e domiciliate.

Le parti dichiarano infine di essere informate sui diritti sanciti dalla normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali.

#### **Art. 10 Codice etico e di comportamento**

L’Ente dichiara di aver preso visione del Codice etico e di comportamento emanato dall’Università con D.R. n. 1166 dell’8.04.2021, pubblicato sul sito web dell’Ateneo all’indirizzo nella sezione “Amministrazione trasparente” e di impegnarsi ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori, per quanto compatibili con il ruolo e con l’attività svolta, gli obblighi di condotta in esso previsti, nonché di essere consapevole che la violazione di tali obblighi di condotta può costituire causa di risoluzione del presente accordo, fermo restando l’eventuale risarcimento del danno.

#### **Art. 11 Foro Competente**

Le parti accettano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dal presente accordo; nel caso in cui non sia possibile dirimere la controversia in tal modo, si conviene che competente sia il Foro di Catania.

Catania,

PER LA FONDAZIONE "GIUSEPPE E MARIA GIARRIZZO"

*Il Rappresentante legale*

PER L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI CATANIA

*Il Rettore*

